



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 52

del 25-09-2018

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE

OGGETTO: Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazione nonché Circolari Ministeriali, n. 32/2014 e n. 35/2014. Costituzione Ufficio Elettorale. Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia in data 31 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE F.F.

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole

Li, 12-09-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 12-09-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole preso atto di quanto riportato al punto 8) del dispositivo.

Li, 20-09-2018

Per Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to PRETE FERNANDA

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Che la stessa proposta è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, sia sotto il profilo della competenza dell'Organo sia nel merito della decisione da adottare. **(Vedi parere allegato)**

Li, 21-09-2018

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

OGGETTO: “Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni nonché Circolari Ministeriali, n. 32/2014 e n. 35/2014. **Costituzione Ufficio Elettorale. Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia in data 31 ottobre 2018.**”

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.

PRESO ATTO che a far data dal 29 novembre 2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia di Brindisi sono svolte dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato Vice Presidente con Decreto del Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 66 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e che lo stesso è titolato a rappresentare l’ente nelle more dell’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia di Brindisi, come da Sentenza n. 1159 del 10.07.2018.

PREMESSO che:

la Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le Province italiane a statuto ordinario quali enti con funzioni di “*area vasta*”, nella configurazione innovata con la L. n. 56/2014, esercitano le seguenti funzioni: (art. 1, c. 85):

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell’edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La legge approvata ha previsto, pertanto, il ridisegno del ruolo delle Province: da enti eletti direttamente dai cittadini con distinte funzioni amministrative, ad enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del territorio che esercitano alcune specifiche funzioni fondamentali di programmazione, coordinamento di area vasta ma, allo stesso tempo, d’intesa con i Comuni del territorio, possono assumere un ruolo essenziale per la gestione unitaria di importanti servizi che oggi sono svolti a livello comunale o impropriamente esercitati da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub-provinciale.

Con l’entrata in vigore della predetta legge anche l’assetto istituzionale delle Province è cambiato profondamente. Infatti, in base al nuovo ordinamento sono organi della Provincia:

- ✓ Il Presidente delle Provincia che sarà un Sindaco (eletto fra i Sindaci del territorio) la cui durata in carica è di quattro anni;
- ✓ Il Consiglio Provinciale (composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile in ragione degli abitanti (nel caso della Provincia di Brindisi 12 componenti eletti dai sindaci e dai Consiglieri Comunali tra i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica), la cui durata è stabilita in due anni;
- ✓ L’Assemblea dei Sindaci della Provincia, composta da tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia.

Ferma restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in capo agli Enti territoriali interessati, il Ministero dell’Interno con circolare n. 32 dell’1.07.2014 e, successiva circolare, n. 35/2015, ha rappresentato l’esigenza di fornire delle “Linee guida” per lo svolgimento delle distinte consultazioni elettorali, attesa l’opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi procedimenti elettorali.

Il sistema adottato per l'elezione degli Organi di Governo delle Province prevede un'elezione di secondo grado attraverso il voto da parte degli amministratori comunali in un unico collegio provinciale le cui candidature dovranno essere presentate presso l'ufficio elettorale che dovrà essere appositamente costituito presso la sede della Provincia di Brindisi.

Con ultimo decreto Presidenziale n. **48** del **16.08.2018**, per le ragioni di fatto e di diritto all'interno esposte, sono state indette le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi e contestualmente convocati i Comizi elettorali, per il **giorno 31.10.2018, dalle ore 8,00 alle ore 20,00**. Il Presidente della Provincia sarà un Sindaco (eletto fra i Sindaci del territorio) che durerà in carica quattro anni.

CIÒ PREMESSO;

CONSIDERATO che:

- Il sistema adottato per l'elezione degli Organi di Governo delle Province prevede un'elezione di secondo grado attraverso il voto da parte degli amministratori comunali in un unico collegio provinciale le cui candidature dovranno essere presentate presso l'Ufficio Elettorale che dovrà essere appositamente costituito presso la sede della Provincia di Brindisi.
- I termini dei principali adempimenti per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia, considerata la data della votazione per il **31 ottobre 2018**, (stabilita con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 16.08.2018), come suggerito con la circolare "*Linee guida*", sono i seguenti:
 - **entro il 21 settembre 2018**: pubblicazione Avviso di indizione dei comizi elettorali nel sito internet della Provincia;
 - **26 settembre 2018**: data del primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste e delle candidature a Presidente della Provincia;
 - **01 ottobre 2018**: pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno, a cura dell'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia;
 - **10 ottobre 2018 (ore 8 – 20,00) e 11 ottobre 2018 (ore 8 – 12)**: presentazione delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia;
 - **dal 12 ottobre al 16 ottobre 2018**: esame da parte dell'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente ed eventuali integrazioni istruttorie;
 - **entro il 23 ottobre 2018**: pubblicazione delle liste dei candidati a Presidente della Provincia definitivamente ammessi nel sito internet della Provincia;
 - **tra il 27 e il 30 ottobre**: verifica finale del corpo elettorale;
 - **mercoledì 31 ottobre 2018 dalle ore 8 alle ore 20,00**: data e orari della votazione.

Al fine di attuare positivamente lo svolgimento della consultazione elettorale di 2° grado per l'elezione del Presidente della Provincia, si rende necessario costituire apposita struttura organizzativa interna e flessibile in grado di coordinare i lavori, monitorare le azioni a farsi e di assicurare lo svolgimento delle attività e dei compiti del **seggio elettorale**. Il tutto al fine di garantire l'attuazione corretta di quanto espressamente previsto dalla nuova normativa e per superare i problemi gestionali che, eventualmente, scaturiranno.

Al fine di poter disciplinare, altresì, le modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia si rende necessario per evitare disfunzioni che possano influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti la proclamazione dei candidati eletti, istituire, all'interno dell'Ente, apposito "**Ufficio Elettorale**", all'interno del Servizio 1 – Amministrazione Generale - che sarà composto da n. 3 unità di cat. D, n. 4 unità di cat. C e n. 1 cat. B, la cui individuazione è demandata, con successivo provvedimento, al competente Dirigente del Servizio 1, con l'impiego di personale anche appartenente agli altri Servizi dell'Ente che fossero necessari per l'espletamento degli adempimenti elettorali, che saranno coordinati dal medesimo Dirigente.

Ritenuto che l'**Ufficio elettorale** deve essere preposto all'espletamento di tutte le incombenze amministrative occorrenti per un ordinato svolgimento del procedimento elettorale tenendo conto che le attività richieste e da svolgere vanno dagli atti preparatori del procedimento in questione alla consultazione elettorale effettiva per la quale dovrà essere formato un **seggio elettorale** composto, almeno da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e due scrutatori da individuarsi con successivo provvedimento del competente Dirigente del Servizio 1.

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario definire, in relazione alle esigenze da soddisfare per l'attività richiesta dal procedimento elettorale, un'organizzazione che assicuri l'espletamento dei molteplici compiti per cui la struttura organizzativa dovrà articolarsi come segue:

- **Ufficio elettorale** composto dalle unità prima indicate per l'espletamento delle attività inerenti in via meramente indicativa e non esaustiva a:
- autenticazione delle sottoscrizioni per accettazioni della candidatura e dei presentatori delle liste;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica della regolarità nella formazione delle liste con riguardo al numero di candidati ed alla sottoscrizione delle liste da parte dei presentatori dei candidati Presidenti;
- verifica della sussistenza dei requisiti formali che devono possedere le liste ed i candidati con riguardo alle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali soggettivi con riguardo allo status di Sindaco e di consigliere comunale da parte dei candidati che siano effettivamente sindaci o consiglieri comunali in carica;
- verificare che i candidati a Presidente della Provincia siano sindaci di un comune della provincia,
- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste o delle candidature a presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva consultazione;
- adozione delle decisioni inerenti l'ammissione, o meno delle liste dei candidati e dei contrassegni;
- gestione dell'attività finalizzata alla regolarizzazione, ove consentita, della documentazione irregolare ma sanabile;
- supporto alle attività del seggio elettorale.

RITENUTO, pertanto, necessario dover dare atto della legge 7 aprile 2014, n. 56 come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014, nonché della circolare emanata dal Ministero dell'Interno, n. 32 dell'1.07.2014 per lo svolgimento del procedimento elettorale in parola e delle disposizioni con esse impartite e suggerite, nonché di quanto disposto dal D. L. 25.07.2018, n. 91 pubblicato in G.U. n. 171 del 25.07.2018 e degli eventuali emendamenti apportati e che saranno allo stesso apportati in fase di conversione in legge (tutt'ora in corso).

CONSIDERATO che, alla luce delle novità introdotte dalle normative sopra richiamate, si rende necessario:

- costituire, l'**Ufficio Elettorale** e il **seggio elettorale** con la dotazione delle unità nel numero e per le categorie sopra indicate;
- procedere, con successivi provvedimenti gestionali all'individuazione delle risorse umane da assegnare all'Ufficio Elettorale e al Seggio Elettorale, demandando il coordinamento delle attività al Dirigente del Servizio 1;

DATO atto che l'adozione del presente provvedimento riveste carattere di eccezionalità e urgenza a causa dell'imminente avvio delle operazioni di voto per l'elezione dei nuovi Organi di Governo e non comporta modifica alcuna della dotazione organica vigente in quanto il personale che sarà chiamato a far parte della struttura organizzativa per il servizio elettorale vi è assegnato allo scopo dell'espletamento delle richieste attività e ciò senza che esso venga distolto dall'ordinaria attività d'ufficio di appartenenza e dall'ufficio medesimo;

RICHIAMATI:

- il T.U.EE.LL n. 267/2000;
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- l'art 6 del vigente Regolamento sugli uffici e Servizi provinciali;

- la legge 07 aprile, n. 56 avente ad oggetto: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014, nonché la circolare ministeriale n. 32 dell'1.07.2014 per lo svolgimento del procedimento elettorale;
- Il D. L. n. 91/2018 in corso di conversione in legge;
- il Decreto del Presidente f.f., n. 48 del 16.07.2018 di indizione delle Elezioni;
- il decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 43 10.07.2018, con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio n. 1 e ad interim quello del Servizio n. 5;

D E C R E T A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, in esecuzione della legge 07 aprile 2014, n. 56, modificata con Decreto Legge n. 90/2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nonché delle linee guida emanate con circolare del Ministero dell'Interno, n. 32 dell'1.07.2014 e del D. L. n. 91/2018 in corso di conversione in legge, per lo svolgimento del procedimento elettorale, occorre procedere all'espletamento delle operazioni elettorali al fine di consentire, l'elezione del Presidente della Provincia;
3. di costituire apposito **Ufficio Elettorale** al fine di garantire l'attuazione corretta di quanto espressamente previsto dalla nuova normativa e monitorare e coordinare l'intero processo elettorale;
4. di dare atto che alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge 07 aprile 2014, n. 56, modificata con Decreto Legge n. 90/2014, nonché dalle linee guida ministeriali, si rende necessario istituire, all'interno del Servizio 1 –Settore Amministrazione Generale-, l'Ufficio Elettorale che sarà composto da almeno n. 3 unità di categoria D, n. 4 unità di categoria C e n. 1 di categoria B, da incaricare per lo svolgimento delle attività preparatorie e per lo svolgimento della consultazione elettorale con il compito di gestire le attività elettorali come sopra esemplificativamente indicate ed ogni attività preliminare e conseguente, demandando al Dirigente del Servizio 1 – Amministrazione Generale - l'individuazione delle unità preposte e risultanti dalla vigente dotazione organica;
5. di dare atto che verrà istituito, il seggio elettorale, composto almeno da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e da due scrutatori demandando il compito di nominare i componenti dello stesso con successivo atto al Dirigente del Servizio 1 - Amministrazione Generale.
6. di stabilire che il personale assegnato all'ufficio elettorale potrà essere chiamato ad operare per gruppi o per periodi di tempo diversificati allo scopo di assicurare sempre il continuo presidio dell'ufficio elettorale e del relativo servizio.
7. di disporre la comunicazione del presente atto alla Prefettura, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti, alle Organizzazioni Sindacali, nonché ai Comuni del territorio tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente;
8. Dare atto che alle risorse umane che saranno nominate, essendo tutte interne all'Ente e trattandosi di attività rientranti nei compiti propri, non spetta alcun compenso e/o indennità aggiuntiva, salvo che la retribuzione per il lavoro straordinario prestato in orario extralavorativo, ove ricorre il caso, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio 1, con prelevamento dal fondo già costituito, senza quindi comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Provinciale in corso di formazione.
9. darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente T.A.R., secondo procedure di legge.
10. di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il funzionario dr Luigi Settembrini, del Servizio Amministrazione Generale – Settore Sistemi Informativi.

“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003.”

Li, 25-09-2018

Il Presidente f.f.
F.to Avv. TANZARELLA DOMENICO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio oggi 26.09.2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

PER IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to FUMAROLA

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

F.to PRETE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il presente decreto viene trasmesso in copia:

- a) Ai Consiglieri Provinciali
- b) Al Segretario Generale
- c) Al Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

li 26.09.2018

F.to PRETE
